

SCRITTURA PRIVATA CIG B02E2B4A7F

Con la presente scrittura privata da sottoscrivere in forma digitale,

Tra

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 - P.Iva. 03291390874, in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* e, di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

e

l'**AVV. CLAUDIO MILAZZO**, C.F. MLZ CDC 76M24 C351Z, con studio in Catania, V. F. Crispi n. 225, P.IVA 04807960879, di seguito chiamato "professionista"

VISTO il ricorso per decreto ingiuntivo [REDACTED] [REDACTED] dinanzi al Tribunale Civile di Catania, ritualmente notificato in data 30/10/2023, con cui si chiede il riconoscimento del credito vantato nei confronti di Sidra SpA, per un importo asserito pari ad € 164.792,35, a fronte di fatture emesse in relazione al contratto sottoscritto tra le parti relativo alla fornitura di acqua destinata al consumo umano a favore della medesima SIDRA, come meglio specificato in atti;

ATTESA la necessità di contestare le somme richieste dalla società [REDACTED] [REDACTED] in via stragiudiziale ed eventualmente e successivamente in via giudiziale;

CONSIDERATO CHE l'avvocato è iscritto, regolarmente, all'albo dei legali di fiducia della società, è in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità professionale civile contro i rischi professionali *nonché* ha autocertificato di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

RICHIAMATO il "Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi" approvato dal C.d.A. della Sidra in data 25/05/2023 e la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 15/11/2023 con cui è stato nominato il suindicato professionista;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) *Premesse* - La premesse di cui in epigrafe costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente scrittura.

Art.2) *Oggetto* – La Sidra conferisce al professionista l’incarico di assistenza, rappresentanza e difesa, sia nella preliminare fase stragiudiziale, che nella successiva ed eventuale fase giudiziale di opposizione avverso il d.i. [REDACTED]

[REDACTED] A tal fine la Sidra ha fornito al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico.

Art.3) *Accettazione* - Il professionista dichiara ed accetta l’incarico di patrocinio legale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condizioni di cui *infra*.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l’esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e con l’utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Art.4) *Incompatibilità* - Il professionista incaricato dichiara di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affare o d’incarico professionale né relazioni di coniugio,

parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista si impegna a comunicare tempestivamente alla Sidra l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedente-

mente.

Art.5) *Modalità* - La prestazione dovrà essere resa personalmente e con diligenza; il professionista potrà avvalersi di collaboratori di studio secondo le disposizioni previste dal Regolamento aziendale approvato dal CDA in data 26/05/2017.

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista o i loro collaboratori entrino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo. Il professionista, oltre a svolgere le prestazioni attinenti al mandato di patrocinio legale, si impegna, altresì, a svolgere le seguenti attività: relazionare, preliminarmente, sul valore e stato della controversia configurando altresì l'eventuale livello di rischio secondo le indicazioni del principio contabile OIC 31 – passività probabile, possibile e remota e ciò ai fini degli opportuni adempimenti previsionali e contabili; rendere tempestivamente edotti gli organi della società ed i funzionari incaricati, mediante comunicazioni all'indirizzo pec della società sidraspa@pec.it, dello stato e corso dell'iter procedimentale instauratosi; fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da te-

nere da parte della Società; predisporre eventuale atto di transazione della vertenza motivatamente proposta e vantaggiosa per la Società. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il professionista assicura la propria presenza presso gli uffici amministrativi della Società per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervento depositato del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista

	prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Società, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle	
	pronunce giurisdizionali (a titolo esemplificativo, verifica conteggi imposta di registro	
	atti giudiziari...) e prevenire pregiudizi per la Sidra.	
	Art.6) <i>Durata</i> - Il presente contratto avrà durata temporale strettamente necessaria alla	
	durata del procedimento giudiziale, nonché l'eventuale fase del recupero delle spese le-	
	gali.	
	Art.7) <i>Compenso</i> - Il compenso è determinato secondo il preventivo di onorario trasmesso	
	alla società – giusto prot. 44927/23 – calcolato in base ai parametri minimi previsti	
	dal D.M. 55/14 (e dai successivi provvedimenti ministeriali che dovessero sostituire il	
	predetto decreto), rispetto al valore della causa (scaglione da € 52.001,00 a €	
	260.000,00) ed in relazione alle fasi del giudizio che concretamente saranno eseguite per	
	un importo complessivo di € 2.712,52.	
	Il professionista dichiara ed assume il compenso, come sopra pattuito, congruo e propor-	
	zionato alla complessità dell'attività inerente l'incarico professionale affidato. Qualora	
	il valore della controversia dovesse aumentare, anche per effetto di eventuali domande	
	riconvenzionali, interventi in causa di terzi, riunione di procedimenti e/o per altre cause,	
	il compenso concordato non sarà soggetto di rideterminazione, fatta salva la facoltà di	
	recesso da parte degli avvocati ed il diritto al compenso pattuito per l'attività fino a quel	
	momento espletata. La diminuzione del valore dichiarato, anche in ipotesi di transazio-	
	ne, comporterà la rideterminazione del compenso in base a tale variazione. In caso di li-	
	quidazione giudiziale di spese legali in favore della Sidra ed a carico della controparte,	
	in misura superiore al compenso come sopra pattuito, il maggior importo liquidato rima-	
	ne di competenza esclusiva dei professionisti. Le parti concordemente convengono che	
	le somme sopraindicate per le attività giudiziali devono intendersi comprensive di ogni	

	ragione di credito del professionista, ogni altra spesa (contributo unificato, bolli, spese di	
	consulenza tecnica di ufficio o di parte, imposta di registro, oblazione ecc.) sarà a carico	
	della Sidra e dalla stessa corrisposta direttamente o anticipata ai professionisti a semplice	
	loro richieste e, comunque, entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della richiesta	
	scritta. Se nell'esecuzione dell'incarico emergerà la necessità di nominare consulenti	
	tecnici di parte o di uno specialista, i professionisti avranno cura di comunicare tempe-	
	stivamente tale circostanza, dovendo questa società provvedere alla sua nomina.	
	Il compenso verrà corrisposto in relazione alle fasi effettivamente eseguite, previa pre-	
	sentazione di fattura elettronica ed accertata regolarità contributiva del professionista,	
	entro 30 giorni data fattura fine mese. La fattura dovrà indicare il CIG di cui in epi-	
	grafe nonché il Codice Identificativo M5UXCR1.	
	Art.8) <i>Tracciabilità flussi finanziari</i> - I professionisti si assumono tutti gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 ss.mm.ii. al presente incarico	
	con comunicazione agli uffici finanziari della società del conto corrente dedicato per i	
	relativi pagamenti.	
	Art.9) <i>Risoluzione</i> - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della	
	prestazione e/o per grave inadempienza contrattuale dei Professionisti e/o per forza mag-	
	giore.	
	Art.10) <i>Privacy</i> - I professionisti, ai fini applicativi del Regolamento UE 679/2016 e del	
	D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati laddove non incompatibile con le	
	norme di rilevanza comunitaria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni normative	
	relative alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi conferiti per	
	la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto; si impegna affin-	
	ché i dati personali ed aziendali trasmessi vengano trattati ai soli fini dell'espletamento	
	dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa per la	

	protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196). I professionisti sono ob-	
	bligati ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che le stesse non possano	
	venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente in virtù del Regolamento UE	
	679/2016 e della Legge 196/2003 ss.mm.ii..	
	I professionisti hanno preso conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art.13	
	D.lgs. 196/13, dell'informativa sul trattamento di dati personali e di quelli suscettibili di	
	pubblicazione on-line, dando formale consenso al trattamento dei predetti.	
	Art.11) <i>Modello 231</i> - I professionisti sono a conoscenza che SIDRA SpA ha adottato ed	
	attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 con	
	relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano	
	Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità e,	
	pertanto: dichiarano di aver letto e compreso i succitati documenti; si impegnano a tene-	
	re un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei succitati	
	documenti e a non esporre Sidra SpA al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si	
	obbligano a rispettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e sottoposto non-	
	ché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati provvedimenti astenendosi	
	da qualsiasi azione e comportamento contrari agli stessi; è a conoscenza ed accetta che	
	la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti	
	rappresenta grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sidra SpA a risolvere il pre-	
	sente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo	
	restando il diritto al risarcimento dei danni.	
	Art.12) <i>Foro competente</i> - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per l'interpre-	
	tazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la com-	
	petenza territoriale del Foro di Catania.	
	Art.13) <i>Registrazione</i> - La presente convenzione viene redatta in tre originali, di cui uno	

